



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# **Versamento contributi Inps co.co.co.: chi è responsabile?**

Autore: Redazione | 10/06/2021



***Cosa succede se un lavoratore con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa non versa i contributi previdenziali? Può ottenere i benefici Inps?***

Un'interessante sentenza della Cassazione **[1]** spiega, nel caso dei **co.co.co.**, **chi è responsabile del versamento dei contributi Inps**. La questione assume rilievo tutte le volte in cui il lavoratore con un contratto di collaborazione

coordinata e continuativa (co.co.co) chiede all'Inps l'assegno di disoccupazione (ciò che oggi si chiama Dis-Coll).

Come noto, la Dis-Coll è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e che siano iscritti alla Gestione Separata dell'Inps. Condizione per ottenere la disoccupazione dei collaboratori esterni è, oltre ovviamente allo stato di disoccupazione, la maturazione di almeno 1 mese di contributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro e l'evento stesso (accredito contributivo di una mensilità).

Che succede se il requisito dei contributi dovesse mancare perché gli stessi non sono stati versati? **Chi è responsabile del versamento dei contributi Inps per il co.co.co.?**

Nel caso dei lavoratori dipendenti ordinari vige il cosiddetto «**principio di automaticità delle prestazioni previdenziali**» in forza del quale la legge garantisce al dipendente il diritto alle prestazioni previdenziali – e quindi anche alla pensione o all'assegno di disoccupazione – anche quando il datore di lavoro non gli ha versato i contributi, a meno che i contributi dovuti non siano prescritti. In quest'ultimo caso, invece, il Codice civile stabilisce che comunque l'imprenditore è responsabile del danno procurato al lavoratore.

Ebbene, secondo la Suprema Corte, il **principio di automaticità** non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata Inps. Per cui, il lavoratore a progetto o con **contratto di collaborazione coordinata e continuativa** che, anche se non in regola con i contributi, richiede all'Inps la Dis-Coll, si vedrà rigettare la domanda.

La ragione di tale interpretazione è abbastanza semplice: obbligato a versare i contributi all'Inps, nel caso del normale rapporto di lavoro subordinato, è sempre il datore di lavoro, con conseguente applicazione del principio dell'automaticità delle prestazioni. Invece, nel caso del **lavoratore autonomo**, così come degli imprenditori, l'obbligazione contributiva è a carico di questi ultimi.

La Cassazione assimila i collaboratori esterni con co.co.co. ai lavoratori autonomi per cui sono loro stessi i soggetti destinatari dell'obbligo al versamento dei propri contributi. E ciò nonostante il fatto che alcune fonti di rango inferiore (come il

decreto ministeriale 282/1996, all'articolo 1, nel caso della gestione separata per i parasubordinati e gli amministratori) deleghino al committente il **versamento dei contributi** con trattenuta dal compenso del collaboratore della quota a suo carico.

Secondo questa interpretazione piuttosto rigida e formale, il committente - ossia il datore di lavoro - risulterebbe in questo senso un semplice **delegato al pagamento dei contributi**, rimanendo il lavoratore autonomo (inquadrate come co.co.co) l'unico vero titolare dell'obbligazione contributiva.

Che cosa deve fare allora il lavoratore autonomo che, cessato il co.co.co., si accorge di non essere in regola con i contributi? Secondo la Corte, in simili fattispecie di omissione contributiva, il lavoratore autonomo deve, entro i termini di prescrizione, **versare autonomamente i contributi dovuti** (con modalità peraltro non previste dalla lista collaboratori Uniemens oggi applicata ai parasubordinati) rinunciando a ricevere la quota di contribuzione a carico del committente, recuperando tale contribuzione attraverso un'azione collaterale di **risarcimento del danno**. Un «riscatto» insomma, rivolto a ricostruire la propria posizione e mettersi in regola con l'Inps.

## **Note**

**[1]** Cass. sent. n. 11430/2021.